



CORRADO SANGUINETI
VESCOVO DI PAVIA

Prot. Gen. n. 21/20

Oggetto: Decreto dispositivo sull'acquisizione dell'idoneità
all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole

Con il presente Decreto, in vista di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola, aggiornando il disposto del decreto vescovile del 1 ottobre 2007,

APPROVIAMO

le seguenti **Disposizioni sull'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola.**

1. NATURA E CARATTERISTICHE

L'insegnamento della religione cattolica è una forma di servizio per una scuola che promuove la formazione integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni culturali dell'Italia. L'accordo concordatario tra l'Italia la Santa Sede del 1984 e le relative Intese applicative ne indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

Tale insegnamento concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica attenta ai problemi degli alunni.

L'insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Intesa, 4.1, premessa; Accordi, 9.2; Nota CEI 91, 12);
- b) impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa, 4.1);



CORRADO SANGUINETI
VESCOVO DI PAVIA

- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Accordi, 9,2; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);
- d) in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);
- e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1);
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84, 13; Nota CEI 91, 13);
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91, 7);
- h) inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati.

2. DECRETO DI IDONEITA'

A. *Significato*

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai cann. 804 e 805 del CJC, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- a) una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa in vista dell'insegnamento scolastico;
- b) una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- c) una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

B. *Condizioni*

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

- a) adempiano ai requisiti stabiliti dal CJC (cann. 804-805), dalle Deliberazioni della CEI (Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV assemblea generale - Roma 6/10 maggio 1991) e dalla normativa diocesana;




CORRADO SANGUINETI
VESCOVO DI PAVIA

- b) siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- c) partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dal Servizio diocesano per l'IRC.

C. *Modalità*

- a) Il decreto di idoneità viene rilasciato al termine della procedura per il conseguimento stabilita dal Servizio IRC della diocesi, ottenuto il parere positivo del Responsabile, a fronte degli elementi raccolti nell'*iter* previsto.
- b) Il decreto di idoneità viene rilasciato ai docenti di religione specialisti e agli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola primaria o dell'infanzia e ne abbiano le condizioni, di cui al punto B.
- c) In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991, nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.
- d) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal can. 805 del CJC, dalla Delibera CEI n. 41 (approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.

Pavia, 17 febbraio 2020



+ *Corrado Sanguineti*

(+Corrado Sanguineti)

Vescovo di Pavia

(sac. Davide Diegoli)

Cancelliere Vescovile